



SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO E ABBONAMENTI VALEVOLI SULLE LINEE ESERCITATE DAL CTM

A titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi richiesti alla società aggiudicataria saranno:

- distribuzione alle rivendite convenzionate (indicate da CTM) dei biglietti e delle carte settimanali valevoli sulle linee esercitate da CTM o facenti parte del sistema tariffario integrato regionale,
- distribuzione alle rivendite convenzionate di titoli di viaggio o card di ricarica senza incasso immediato;
- ritiro di titoli di viaggio invenduti dalle stesse rivendite;
- incasso dei proventi spettanti a CTM S.p.A. da parte dei Rivenditori, al netto della provvigione dovuta ai medesimi.

Il Distributore si obbliga a distribuire con continuità, regolarità ed efficienza, i titoli di viaggio in tutte le rivendite autorizzate ed indicate di volta in volta da CTM.

Resta nella facoltà insindacabile di CTM di modificare il numero, l'individuazione e la dislocazione della rete dei rivenditori ovvero di alcuni di essi.

I documenti di viaggio saranno esclusivamente quelli forniti al Distributore direttamente da CTM e dovranno essere posti in vendita dai Rivenditori praticando le tariffe in vigore.

Fermo quanto precisato, sarà cura di quest'ultimo comunicare tempestivamente per iscritto alla Ditta eventuali modifiche tariffarie.

Per gli aspetti operativi relativi a consegna e ritiro dei titoli di viaggio il Distributore dovrà accordarsi direttamente con l'Ufficio Commerciale di CTM S.p.A.

All'atto di ogni prelievo di titoli per i quali è previsto l'incasso alla consegna, il Distributore si obbliga a versare contestualmente a CTM il controvalore dei titoli prelevati. I versamenti contestuali dovranno risultare dalla copia, da consegnare a CTM, dei distinti bonifici bancari eseguiti, nel giorno, a favore di CTM S.p.A. con valuta non superiore a giorni 3 di calendario ed a giorni 5 di calendario per i prelievi effettuati il venerdì o nei giorni prefestivi.

Non sarà ammessa alcuna altra forma di pagamento.

Il controvalore di cui al precedente capoverso è pari a quanto il Distributore esigerà dai Rivenditori, sulla base dei documenti (bolle e prospetti di liquidazione) predisposti da CTM ed in virtù di delega di questo.

Le somme così incassate dal Distributore saranno trattenute da lui a titolo di recupero di quanto già versato in via anticipata al CTM, ma resta fermo il suo obbligo di segnalare allo stesso CTM eventuali inadempienze o ritardi da parte di ogni singolo rivenditore.

Il Distributore assume in ogni caso ed in misura integrale a proprio esclusivo carico il rischio del futuro mancato incasso dal rivenditore delle somme già versate a CTM in via anticipata da esso Distributore.

In nessun caso l'inadempimento parziale o anche totale del pagamento del debito del singolo rivenditore verso CTM potrà costituire titolo di recupero, di rimborso o di indennizzo a favore del Distributore. A quest'ultimo è attribuita soltanto la facoltà di astenersi, in via preventiva, dal consegnare al Rivenditore i biglietti di viaggio qualora non ne riceva contestualmente il corrispettivo

dovuto. Il Distributore restituirà, in questo caso, i biglietti non consegnati direttamente a CTM dal quale riceverà il corrispondente accredito per quanto già pagato per quei titoli.

Per i servizi prestati CTM corrisponderà al Distributore un aggio pari al ...% dell'ammontare dei titoli affidati e per i quali il Distributore abbia eseguito il versamento di cui al precedente capoverso.

1. Il corrispettivo complessivo risulterà dall'applicazione della percentuale di provvigione sul valore presunto dei titoli di viaggio da distribuire nel corso dei 12 mesi di esecuzione del contratto.
2. Il corrispettivo complessivo per la consegna di titoli di viaggio o card in abbinata ad altra consegna di titoli di viaggio destinati alla stessa rivendita sarà dato dal risultato della moltiplicazione tra il corrispettivo unitario e il numero presunto di consegne in abbinata da effettuare nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. Il corrispettivo complessivo per la consegna di titoli di viaggio o card non in abbinata ad altre consegne per la stessa rivendita sarà dato dal risultato della moltiplicazione tra il corrispettivo unitario e il numero presunto di consegne in abbinata da effettuare nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'importo annuale stimato a base di gara è pari a € 50.000,00 – corrispettivo complessivo dato dalla somma dei corrispettivi complessivi di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra indicati.

Sono esclusi gli oneri per la sicurezza CTM S.p.A. compresi i rischi interferenziali, pari a € 280,00 e l'IVA in regime di split payment.

La corresponsione di tale importo avverrà dietro presentazione di fatture mensili, ciascuna relativa all'importo dei titoli consegnati ai rivenditori al netto delle provvigioni a essi spettanti e da liquidarsi entro 30 giorni data fattura.

Consegne senza incasso immediato: Nella fattura mensile dovrà essere indicato il numero delle consegne effettuate distinte per tipologia (consegne congiunte e consegne singole) con i relativi importi.

Le provvigioni e i corrispettivi corrisposti si intenderanno comprensive di tutti gli oneri che il Distributore dovrà sostenere in conseguenza degli obblighi derivanti dalla stipulazione della Convenzione.

Le eventuali variazioni tariffarie o il cambiamento della tipologia dei titoli potranno comportare per il Distributore la necessità di provvedere alla sostituzione dei biglietti entro il termine che verrà stabilito da CTM.

Il Distributore non potrà sollevare eccezioni di sorta né potrà pretendere aumenti delle provvigioni, indennizzi, risarcimenti o altro a causa dell'eventuale maggior lavoro connesso a tale operazione.

Previa acquisizione, da parte di CTM S.p.A., del Documento Unico di Regolarità contributiva aggiornato, i pagamenti saranno effettuati a trenta giorni dalla ricezione da parte di CTM della fattura.